**Ma per finire a quanto ammontava lo stipendio base dell'ex Cancelliere Gianella?**

Risposta del 9 aprile 2018 all'interpellanza presentata il 29 marzo 2018 da Matteo Pronzini

PRONZINI M. - Le domande poste nella mia interpellanza sono solo due – ne sarà contento il Presidente del Consiglio di Stato, che mi aveva rimproverato di porne troppe – e dovrebbero permettere di fare chiarezza in merito al "caso Gianella". Ho appreso oggi che il collega Balli ha presentato un'interrogazione dello stesso tenore di quella in oggetto – sembra addirittura che l'ex Cancelliere abbia mandato la fattura del festeggiamento del suo pensionamento allo Stato. Mi sembra chiaro che Giampiero Gianella ne abbia combinate di tutti i colori e su questo siamo tutti d'accordo.
Il problema, come nel caso Argo1 e in quello dei forfait (e forse in quello di "pensionopoli") è l'allarmante atteggiamento del Consiglio di Stato, che non ha per nulla in mano la situazione dei suoi sottoposti. Se non erro la figura del Cancelliere è l'unica direttamente alle dipendenze del Consiglio di Stato, eppure quest'ultimo non riesce a fare in modo che essa svolga i propri compiti come dovrebbe. In relazione agli scandali emersi finora che hanno coinvolto direttamente il Consiglio di Stato abbiamo constatato che esso se ne fa un baffo delle disposizioni di legge, facendo il forte con i deboli e il debole con i forti. È possibile che ogni coperchio sollevato scoperchi cose che non funzionano da parte del Consiglio di Stato?
Con l'interpellanza in oggetto vorrei capire a quanto ammontava lo stipendio base del Cancelliere, se esso rispettava i parametri di legge e, nel caso in cui avesse superato i minimi di legge, in base a quale disposizione legale. Fino a prova contraria, un'Amministrazione pubblica dovrebbe funzionare in base a disposizioni legali e non all'arbitrio.

ZALI C., VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Alla prima domanda «*Il salario base corrisposto a Giampiero Gianella, e ora ad Arnoldo Coduri, per la funzione di Cancelliere dello Stato ha mai superato il massimo previsto dall'art. 3 cpv. 1 della previgente legge stipendi del 5 novembre 1954, ovvero il "massimo previsto della legge onorari magistrati"*» rispondo che, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, tale importo corrispondeva al 129% del massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39esima classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7a della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954. Questa soglia equivale ormai da anni a 214'908 franchi, importo peraltro direttamente esplicitato nel nuovo tenore dell'art. 1 cpv. 1 della legge sugli onorari dei magistrati [RL 2.5.3.5]. Ciò premesso, gli atti di nomina dei Cancellieri prevedevano l'attribuzione della classe speciale e a essi si applicava l'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954. Unicamente da inizio 2014 il salario dell'ex Cancelliere Giampiero Gianella è stato aumentato del 4%, superando in tal modo la soglia citata. L'art. 7b della predetta legge autorizzava il Consiglio di Stato a derogare al massimo di stipendio.

PRONZINI M. - Non sono soddisfatto. Per permettere a tutti i colleghi di avere una visione completa riporto di seguito il tenore dell'art. 7b della citata legge: «*In casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato, il Consiglio di Stato può derogare alla classificazione della funzione e*

*al massimo di stipendio previsto dalla presente legge*». Con quello che abbiamo visto in questi mesi ritengo che se Giampiero Gianella avesse voluto lasciare la funzione di Cancelliere l'avrebbe potuto fare benissimo; avremmo sicuramente trovato un sostituto.
Dalle risposte si evince che il Consiglio di Stato prende in giro il Parlamento (e non solo il sottoscritto): dal documento che esso aveva consegnato nel 2015 alla Commissione della gestione e delle finanze risultava che lo stipendio dell'ex Cancelliere superava il massimo previsto in base all'art. 7a della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, mentre oggi dichiara che ciò era avvenuto in base all'art. 7b.

*Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*